SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   **Roma - Martedì, 5 giugno 2018**   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. **60**.

Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017;

Vista la direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio;

Vista la direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della commissione;

Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2015;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, recante recepimento della direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011 che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 6 giugno 2014;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 febbraio 2018;

Considerato che le commissioni 6 e 14 del Senato e che la XIV Commissione della Camera dei deputati non si sono espresse;

Acquisito il parere della VI commissione della Camera dei deputati, espresso nella seduta del 27 febbraio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
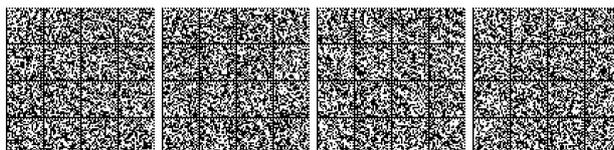
21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui al comma 2, lettera *d)*, e al comma 4, lettera *c)*, del medesimo articolo. Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

2. Dopo il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza è consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 con le modalità di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.

3-*ter*. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 3-*bis* siano nella disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, diversi da quelli previsti dall'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione, nonché dei livelli dei servizi.

3-*quater*. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-*bis* è altresì consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95.».

3. La convenzione di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, è stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La legge 25 ottobre 2017, n. 163 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2017, n. 259.

La direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, è pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2016, n. L 342.

La direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.

La direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, è pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2014, n. L 359.
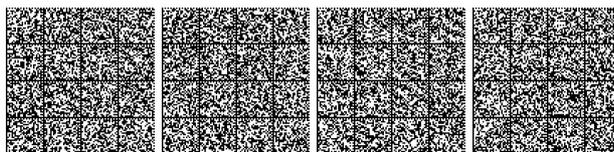
La direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, è pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64.

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2017, n. 140, S.O.

La legge 18 giugno 2015, n. 95, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance *Act)*, con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2015, n. 155.

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2014, n. 63.

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati Pubblicato nella G.U.C.E. 12 gennaio 2001, n. L 8.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, così recita:

«Art. 9. *(Funzioni)*. — 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.».

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3. *(Organizzazione)*. In vigore dal 1 aprile 2014 — 1. L'autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore Generale delle Finanze.

2. Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa a norma del presente decreto.

3. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze stabilite con il provvedimento di cui al comma 2, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. *A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui al comma 2, lettera* d), *e al comma 4, lettera* c), *del medesimo articolo. Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

3-bis. *Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza è consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre*

2007, n. 231, con le modalità di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 con le modalità di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.

3-ter. *Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 3*-bis *siano nella disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, diversi da quelli previsti dall'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione, nonché dei livelli dei servizi.*

3-quater. *L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3*-bis *è altresì consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95.*

4. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze è competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.

5. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.

6. Quando un servizio di collegamento riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformità alla normativa o alla prassi, trasmette la richiesta all'ufficio centrale di collegamento e ne informa l'autorità richiedente. In tale caso i termini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione è trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.

7. L'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.».

18G00084

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Lardirago e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lardirago (Pavia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2018, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lardirago (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Flavio Ferdani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lardirago (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Pavia, con provvedimento del 9 aprile 2018, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine improrogabile del 30 aprile 2018.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Pavia, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 2 maggio 2018, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lardirago (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Flavio Ferdani, in servizio presso la Prefettura di Pavia.

Roma, 10 maggio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03854

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Monterotondo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Monterotondo (Roma) ed il sindaco nella persona del signor Mauro Alessandri;

Vista la deliberazione n. 23 del 30 marzo 2018, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Mauro Alessandri dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monterotondo (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monterotondo (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Mauro Alessandri.

In data 4 marzo 2018 il signor Mauro Alessandri è stato nominato alla carica di assessore della Regione Lazio.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 23 del 30 marzo 2018, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monterotondo (Roma).

Roma, 10 maggio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03855

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Cantoira.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati eletti il consiglio comunale di Cantoira (Torino) ed il sindaco nella persona della sig.ra Celestina Olivetti;

Vista la deliberazione n. 13 del 23 aprile 2018, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza della sig.ra Celestina Olivetti dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cantoira (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cantoira (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Celestina Olivetti.
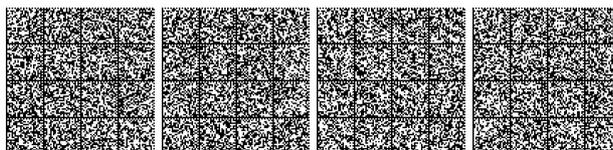
Considerato che con deliberazione n. 13 del 23 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, il consiglio comunale di Cantoira ha dichiarato la decadenza del sindaco Celestina Olivetti per l'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la carica neoassunta di consigliere della Regione Piemonte.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cantoira (Torino).

Roma, 10 maggio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03856

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca d'Arazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Rocca d'Arazzo (Asti);

Considerato altresì che, in data 26 aprile 2018, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rocca d'Arazzo (Asti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rocca d'Arazzo (Asti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pierluigi Berta.

Il citato amministratore, in data 26 aprile 2018, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca d'Arazzo (Asti).

Roma, 10 maggio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03857

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Casapulla e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casapulla (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2018, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casapulla (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Immacolata Fedele è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casapulla (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Caserta, con provvedimento del 6 aprile 2018, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Caserta, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 3 maggio 2018, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casapulla (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Immacolata Fedele, in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 10 maggio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03858

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Altomonte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Altomonte (Cosenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2018, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altomonte (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eufemia Tarsia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Altomonte (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Cosenza, con provvedimento del 10 aprile 2018, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Cosenza, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha propo-

sto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 4 maggio 2018, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altomonte (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Eufemia Tarsia, in servizio presso la Prefettura di Cosenza.

Roma, 10 maggio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03859

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Barletta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Barletta (Barletta-Andria-Trani);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 12 aprile 2018, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Barletta (Barletta-Andria-Trani) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Gaetano Tufariello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Barletta (Barletta-Andria-Trani) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pasquale Cascella.

Il citato amministratore, in data 12 aprile 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al Consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Barletta-Andria-Trani ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 4 maggio 2018.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barletta (Barletta-Andria-Trani) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gaetano Tufariello, in servizio presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani.

Roma, 10 maggio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03860
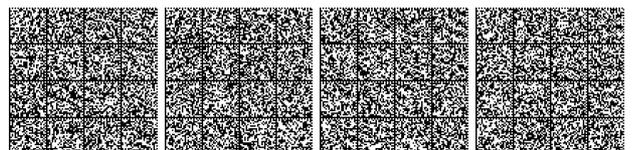
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2018.

Individuazione dell'Ufficio centrale di coordinamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 30 dicembre 2008, n. 217, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in materia di cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari interni;

Vista la Convenzione stabilita in base al predetto articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali (cosiddetta Convenzione «Napoli II»), fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 5, par. 1, della medesima Convenzione, che stabilisce la costituzione di Uffici di Coordinamento centrali all'interno dell'amministrazione doganale degli Stati membri;

Vista la legge 30 dicembre 2008, n. 217, di ratifica ed esecuzione della predetta Convenzione «Napoli II», con la quale l'Italia ha sottoscritto e dato attuazione a quanto previsto nella medesima Convenzione e, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 217 del 2008 il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è individuato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di «Ufficio centrale di coordinamento»;

Visto il regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Vista la decisione 2009/917/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, recepita con legge 7 luglio 2016 n. 122 - legge europea 2015-2016, art. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973, recante «approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale» - T.U.L.D.;

Visto il decreto legislativo n. 374 dell'8 novembre 1990 recante Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie;

Visto il decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione);

Visto il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico delle Accise);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma e l'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali sono determinate con decreti ministeriali di natura non regolamentare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter* e 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2014, così come modificato dai decreti ministeriali in data 19 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 7 settembre 2015 e in data 8 giugno 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2017 che individuano e stabiliscono le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 63 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, che stabilisce le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Vista la Convenzione triennale 2017-2019 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia che, all'art. 6 dell'Allegato 1 disciplina nell'ambito della collaborazione operativa tra Ministero ed Agenzia la modalità di utilizzo del personale da assegnare in posizione di distacco presso l'Ufficio centrale di coordinamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2014, registrato dalla Corte dei conti il 3 dicembre 2014, così come modificato dai citati decreti ministeriali in data 19 giugno 2015 e in data 8 giugno 2017, concernenti la graduazione degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze;
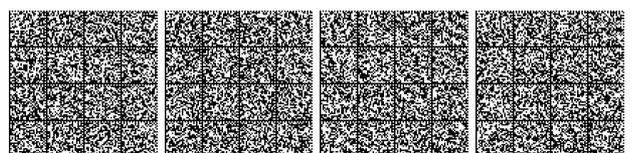
Visto il combinato disposto dell'art. 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 e dell'art. 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 che stabilisce le competenze in materia di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza;

Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 che prevede le modalità attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento dell'attività svolta dai militari della Guardia di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero;

Considerato che con il sopracitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2017 si è provveduto all'istituzione del predetto «Ufficio centrale di coordinamento» presso l'Ufficio VI della Direzione relazioni internazionali del Dipartimento delle finanze e che occorre regolamentarne il funzionamento, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;

Ritenuto, altresì, di modificare l'assetto organizzativo di taluni uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento delle finanze delineato nel suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, come modificato dai decreti ministeriali del 19 giugno 2015 e 8 giugno 2017, per meglio definire le competenze già attribuite, anche alla luce dei compiti derivanti da modifiche in materia fiscale che determinano nuovi riflessi sulle attività d'istituto, adottando un decreto ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Considerato che, per i riflessi che dette modifiche legislative comportano sulle attività del Dipartimento nel campo dell'IVA e delle accise, si ritiene necessario procedere, contestualmente, alla graduazione delle predette posizioni di livello dirigenziale, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri di pesatura previsti dal vigente Contratto collettivo di lavoro dell'area 1 dirigenti;

Ritenuto, stante la necessità di avvalersi delle preesistenti strutture operative e al fine di garantire la neutralità finanziaria della nuova graduazione, procedere a degradare di una fascia retributiva due incarichi dirigenziali non generali presso gli Uffici alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze, e precisamente l'incarico dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di seconda fascia retributiva, e l'Ufficio II, di terza fascia retributiva che - al fine di assicurare il diretto collegamento tra tutte le attività connesse all'attività pre-legislativa - viene contestualmente privato di una competenza riallocata presso l'Ufficio III;

Ritenuto, altresì, di modificare l'assetto organizzativo degli uffici IV e V della Direzione I (Analisi economico - finanziaria) del Dipartimento del tesoro delineato nel suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, come modificato dai decreti ministeriali del 19 giugno 2015 e 8 giugno 2017, per meglio definire le competenze già attribuite, adottando un decreto ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Considerato che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, le modifiche delle competenze degli uffici IV e V della Direzione I (Analisi economico - finanziaria) non determinano alcuna variazione sulla graduazione delle relative posizioni di livello dirigenziale;

Su proposta del direttore generale delle finanze e del direttore generale del Tesoro;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Ufficio centrale di coordinamento», di cui alle premesse, è composto, oltre alle unità di personale in servizio presso l'Ufficio VI della Direzione relazioni internazionali del Dipartimento delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, da un contingente di non meno di quattro e non più di otto unità, tratte in eguale numero dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in seguito «Agenzia», in posizione di distacco e dalla Guardia di finanza. Il suddetto contingente è designato dalle amministrazioni di appartenenza tenendo conto delle professionalità nonché della formazione linguistica internazionale richieste dall'incarico. Per quanto concerne il trattamento economico del personale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 allegato 1 del paragrafo «collaborazione operativa tra Ministero ed Agenzia» della Convenzione tra il Ministero e la predetta Agenzia per gli esercizi 2017-2019; per quanto concerne il trattamento economico del personale della Guardia di finanza si applica il regime del personale previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 27 febbraio 2013 richiamato nelle premesse.

Art. 2.

1. Presso l'Ufficio centrale di coordinamento è costituito uno specifico servizio di supporto, operante alle dirette dipendenze del responsabile dell'Ufficio, composto da un funzionario appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze, un funzionario appartenente all'Agenzia e un militare appartenente alla Guardia di finanza, designati dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza nell'ambito del contingente di personale assegnato all'Ufficio centrale di coordinamento di cui al predetto art. 1.

2. Il servizio di supporto procede all'esame delle richieste di assistenza e cooperazione, di cui all'art. 4, pervenute all'Ufficio medesimo e coadiuva altresì il responsabile dell'Ufficio centrale di coordinamento.

Art. 3.

1. L'Ufficio centrale di coordinamento dà corso esclusivamente alle richieste di assistenza pervenute dalle Amministrazioni richiedenti, presentate con le modalità e nelle forme previste dall'art. 9 della Convenzione.

2. Qualora pervengano richieste di assistenza con modalità difformi da quanto indicato dall'art. 9 della Convenzione, l'Ufficio centrale di coordinamento provvede a informarne l'Autorità richiedente ai fini delle necessarie integrazioni.

3. L'Ufficio centrale di coordinamento gestisce una banca dati delle richieste di informazioni pervenute e dei relativi esiti comunicati alle Amministrazioni richiedenti, dei casi di cooperazione diretta di cui all'art. 4 del presente decreto nonché delle forme di cooperazione di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

1. Nei casi di cooperazione diretta di cui all'art. 5, par. 2, della Convenzione, l'Agenzia e il Comando generale della Guardia di finanza che abbiano ricevuto la richiesta di assistenza direttamente dall'Autorità richiedente provvedono a informarne l'Ufficio centrale di coordinamento anche con riguardo all'esito delle eventuali attività svolte in relazione alla medesima richiesta di assistenza.

Art. 5.

1. Le richieste di assistenza di cui al Titolo II della Convenzione sono trasmesse, per i seguiti di competenza, all'Agenzia e alla Guardia di finanza-Comando generale, ovvero a entrambi, secondo i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge.

2. Qualora le richieste di cui al comma 1 riguardino i compiti e le funzioni di un'Amministrazione nazionale diversa dall'Agenzia o dalla Guardia di finanza, l'Ufficio centrale di coordinamento provvede ad individuare l'Amministrazione stessa e ad inoltrare alla medesima la richiesta di assistenza pervenuta dall'Autorità richiedente.

Art. 6.

1. Su domanda dell'Autorità richiedente, l'Ufficio centrale di coordinamento, nella qualità di Autorità richiesta, notifica direttamente ovvero fa notificare, secondo le disposizioni vigenti, i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti di un altro Stato membro che riguardino l'applicazione della Convenzione al relativo destinatario nazionale.

2. l provvedimenti di cui al comma 1 sono accompagnati dalla traduzione nella lingua italiana predisposta dall'Autorità richiedente.

3. L'Ufficio centrale di coordinamento, quando opera nella qualità di Autorità richiedente, trasmette, per la successiva notifica, i provvedimenti adottati dall'Agenzia e dal Comando generale della Guardia di finanza nonché dalle altre Amministrazioni per quanto di eventuale competenza che riguardino l'applicazione della Convenzione unitamente alla traduzione in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'Autorità richiesta, qualora il medesimo Stato membro non abbia manifestato la rinuncia prevista dall'art. 13, paragrafo 2, della Convenzione. A tal fine, l'Agenzia e il Comando generale della Guardia di finanza trasmettono una richiesta di assistenza o di cooperazione già predisposta nella lingua prevista dalla Convenzione.

4. La traduzione di cui al comma 3 può essere altresì effettuata in una delle lingue veicolari dell'Unione europea qualora l'Autorità richiesta lo consenta.

Art. 7.

1. Le informazioni e gli elementi ricevuti dall'Ufficio centrale di coordinamento inerenti le forme di assistenza spontanea trasmesse dalle Autorità richiedenti di altri Stati membri, compresi quelli aventi ad oggetto le attività spontanee di sorveglianza effettuate ai sensi dell'art. 16 della Convenzione, sono trasmessi all'Agenzia e al Comando generale della Guardia di finanza sulla base dei criteri direttivi di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

1. Le richieste di assistenza attinenti le forme di cooperazione particolare di cui al Titolo IV della Convenzione, comprese quelle che comportano la presenza, anche temporanea, di funzionari di altri Stati membri nel territorio nazionale, sono comunicate con immediatezza all'Autorità giudiziaria competente ai fini della preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 217 del 2008.

Art. 9.

1. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede ad inoltrare agli Uffici omologhi degli altri Stati membri le richieste di assistenza ai sensi della Convenzione, provenienti da Amministrazioni nazionali. Le richieste sono redatte nella forma prevista dall'art. 9 della Convenzione. Gli esiti ricevuti dalle Autorità richieste degli altri Stati membri sono comunicati, dall'Ufficio centrale di coordinamento, all'Agenzia e al Comando generale della Guardia di finanza richiedenti assistenza.

2. L'Ufficio centrale di coordinamento trasmette, altresì, con le modalità di cui al comma 1, gli esiti dell'attività di cui agli articoli 2 e 7 nonché dell'assistenza spontanea eventualmente effettuata, ai sensi del Titolo III della Convenzione, da parte dell'Agenzia e del Comando generale della Guardia di finanza.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, i provvedimenti di cui ai medesimi commi sono trasmessi all'Ufficio centrale di coordinamento dall'Agenzia e dal Comando generale della Guardia di finanza unitamente ad una traduzione nella lingua prevista dalla Convenzione.

Art. 10.

1. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede ai necessari adempimenti relativi all'organizzazione degli scambi di funzionari di collegamento tra gli Stati membri e lo Stato italiano per le attività contemplate dall'art. 6 della Convenzione.

2. I funzionari da impiegare nell'attività di cui al comma 1 appartenenti all'Agenzia e alla Guardia di finanza sono designati, su segnalazione del responsabile dell'Ufficio centrale di coordinamento, dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

3. Per le attività di cui al presente decreto, l'Ufficio può utilizzare le risorse finanziarie appostate sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 217.
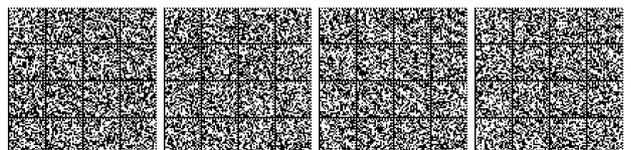
Art. 11.

1. L'Ufficio centrale di coordinamento assicura il raccordo con le altre amministrazioni nazionali che eventualmente rivolgono o ricevono domande di assistenza o cooperazione ai sensi della Convenzione.

Art. 12.

1. Nel suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, così come modificato dal decreto del Ministro 19 giugno 2015 e a modifica dell'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *c)* del ripetuto decreto del Ministro 8 giugno 2017, per i motivi di cui alle premesse:

a) le competenze degli Uffici II e III delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze sono così modificate:

«Ufficio II

Assicura il coordinamento e il monitoraggio del flusso documentale del Dipartimento, curando il raccordo con l'Ufficio I alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze, in relazione agli affari di rilievo per il direttore generale delle finanze. Assicura il monitoraggio dell'attuazione delle misure di politica tributaria relative a tutti i tributi erariali e ai principali tributi locali, acquisendo e integrando gli elementi forniti dalle direzioni competenti del Dipartimento. Assicura il monitoraggio delle procedure di infrazione in materia di fiscalità, acquisendo e integrando gli elementi forniti dalle direzioni competenti del Dipartimento»;

«Ufficio III

Assicura il supporto al direttore generale delle finanze in relazione all'attività pre-legislativa, curando l'integrazione delle valutazioni tecniche effettuate dalle direzioni competenti del Dipartimento. Assicura il supporto tecnico al direttore generale delle finanze per l'attività istituzionale esterna, curando l'integrazione degli elementi forniti dalle direzioni competenti del Dipartimento. Assicura il supporto per i progetti e le attività che coinvolgono più direzioni del Dipartimento. Cura la predisposizione di documenti interni che riportano il testo definitivo e la relazione tecnica finale delle manovre di finanza pubblica e degli altri provvedimenti che producono effetti significativi sulle entrate del bilancio dello Stato»;

b) le competenze degli Uffici IV e IX della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale sono così modificate:

«Ufficio IV

Analizza le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di tassazione dei redditi diversi dal reddito d'impresa, nonché in materia di detrazioni, deduzioni, crediti di imposta e agevolazioni attinenti all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Assicura, in rapporto con l'ufficio II, l'elaborazione di studi e analisi, nonché l'attività di consulenza sulle materie di competenza a tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, alle Agenzie. Elabora, in collegamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari, proposte di atti normativi nazionali, dell'Unione europea e internazionali. Elabora le direttive interpretative di cui all'art. 12, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67/2013, e successive modifiche e integrazioni. Fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni applicative nelle materie di competenza. Effettua, per le materie di competenza, il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e fornisce supporto alla Commissione sulle spese fiscali istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. Fornisce agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale»;

«Ufficio IX

Analizza le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di accise, di imposte doganali, di imposte sulla produzione e sui consumi, anche in ambito dell'Unione europea e internazionale, sui tributi speciali finalizzati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché di imposizione sui generi di monopolio. Assicura, in rapporto con l'ufficio VI, l'elaborazione di studi e analisi nonché l'attività di consulenza sulle materie di competenza per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie. Elabora, in collegamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari, proposte di atti normativi nazionali, dell'Unione europea e internazionali. Elabora le direttive interpretative di cui all'art. 12, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67/2013, e successive modifiche e integrazioni. Fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni applicative nelle materie di competenza. Effettua, per le materie di competenza, il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e fornisce supporto alla Commissione sulle spese fiscali istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. Fornisce agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale.».

2. Per i motivi di cui alle premesse, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, come modificato dai decreti 19 giugno 2015 e 8 giugno 2017, concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014 e ss. mm. ii., sono apportate le seguenti modificazioni:
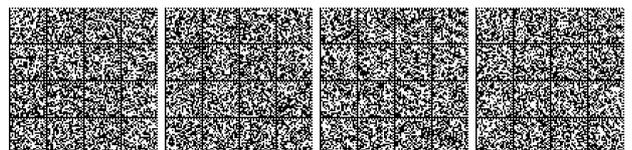
1) la tabella delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze è sostituita dalla seguente:

Ufficio I	Terza
Ufficio II	Seconda
Ufficio III	Terza
Ufficio IV	Seconda
Ufficio V	Seconda
Ufficio VI	Terza
Ufficio VII	Terza
Ufficio VIII	Terza
2 posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza studi e ricerca	Prima

2) la tabella della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale è sostituita dalla seguente:

Ufficio I	Terza
Ufficio II	Terza
Ufficio III	Terza
Ufficio IV	Terza
Ufficio V	Terza
Ufficio VI	Terza
Ufficio VII	Seconda
Ufficio VIII	Seconda
Ufficio IX	Terza
Ufficio X	Seconda
Ufficio XI	Seconda
Ufficio XII	Terza
Ufficio XIII	Terza
Ufficio XIV	Seconda
Ufficio XV	Terza

Art. 13.

1. Nel suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, così come modificato dal decreto del Ministro 19 giugno 2015 e a modifica dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* del ripetuto decreto del Ministro 8 giugno 2017, per i motivi di cui alle premesse, le competenze degli Uffici IV e V della Direzione I, Analisi economico finanziaria, del Dipartimento del tesoro sono così modificate:

«Ufficio IV

Sviluppo e manutenzione dei modelli quantitativi della Direzione (ITEM, IGEM, QUEST, OEF e CGE). Valutazione dell'impatto economico delle riforme strutturali con i modelli quantitativi. Supporto modellistico per la ricerca sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES). Rappresentanza italiana al gruppo di lavoro della U.E. su Lisbon Methodology. Supporto alla preparazione dei dossier per il Comitato di politica economica e il WP1 dell'OCSE. Analisi del mercato del lavoro, degli indicatori socio-occupazionali e dell'andamento salariale nel contesto dell'economia italiana ed internazionale. Monitoraggio e valutazione delle riforme del mercato del lavoro. Partecipazione ai Comitati tecnici interministeriali e alle strutture di coordinamento sui temi del lavoro e dell'occupazione. Sviluppo e gestione dei modelli micro econometrici per l'analisi combinata di equità ed efficienza sul mercato del lavoro (impatto distributivo) di riforme fiscali, assistenziali e del mercato del lavoro (ITaxSim).»;

«Ufficio V

Analisi delle riforme e delle caratteristiche strutturali dell'economia italiana. Monitoraggio delle Raccomandazioni del Consiglio europeo all'Italia e aggiornamento del cronoprogramma di riforma del Governo in collaborazione con i ministeri competenti. Coordinamento tecnico e predisposizione del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli adempimenti ad esso collegati in sede U.E. Referente per l'analisi e lo sviluppo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) in coordinamento con i principali attori nazionali, anche in relazione ai contenuti della legge di bilancio e del Documento di economia e finanza. Monitoraggio del progresso dell'Italia su Agenda 2030. Collaborazione alla Strategia nazionale di sviluppo sostenibile (SNSvS) elaborata dal Ministero dell'ambiente e ai connessi gruppi di lavoro sulla finanza sostenibile. Analisi normativa ed economica in materia d'energia, cambiamenti climatici, mercati dell'ambiente (certificati verdi, certificati bianchi, permessi negoziabili EU-ETS), sistemi di incentivazione, "*green growth*"».

2. Per i motivi di cui alle premesse, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, come modificato dai decreti 19 giugno 2015 e 8 giugno 2017, concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014 e ss. mm. ii., con riferimento alla tabella della Direzione I, Analisi economico-finanziaria, del Dipartimento del tesoro non sono apportate modifiche.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2018

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 795

18A03868
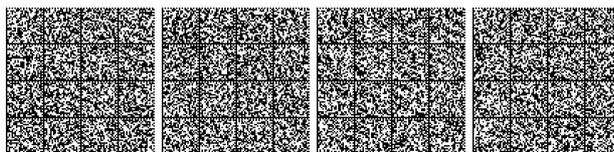
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 marzo 2018.

Ordinamento della professione di chimico e fisico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse», come modificato dalla predetta legge n. 3 del 2018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»;

Visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, recante «Regolamento per l'esercizio della professione di chimico», come modificato dalla predetta legge n. 3 del 2018;

Visto in particolare, l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto, altresì, l'art. 8, comma 8, della citata legge n. 3 del 2018, che demanda al Ministro della salute, l'adozione degli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, nonché gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici;

Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Ordinamento

1. Alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, di cui all'art. 8, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

2. Gli Ordini dei chimici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 assumono la denominazione di «Ordini dei chimici e dei fisici» e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge n. 3 del 2018, presso ciascun Ordine dei chimici e dei fisici è istituito l'Albo professionale dei chimici e dei fisici, d'ora in avanti chiamato «Albo», al cui interno sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: «chimica» e «fisica», nel rispetto delle previsioni dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

Art. 2.

Iscrizione all'Albo e titoli professionali

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

2. L'iscrizione all'Albo è accompagnata dalle dizioni: «sezione A - Chimica», «sezione A - Fisica», «sezione B - Chimica», «sezione B - Fisica».

3. Agli iscritti alla sezione A dell'Albo spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico»;

b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico».

4. Agli iscritti alla sezione B dell'Albo spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico Iunior»;

b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico Iunior».

5. Nell'Albo sono annotate le eventuali specializzazioni possedute dagli iscritti.

6. Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei chimici e dei fisici di appartenenza rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione di iscrizione.

7. L'iscritto all'Albo può richiedere all'Ordine di iscrizione il rilascio del sigillo professionale e/o la firma digitale di ruolo.

8. L'iscrizione all'Albo determina l'iscrizione all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) nell'ipotesi di esercizio delle professioni di Chimico e Fisico, come definito dall'art. 3, comma 1, del presente decreto, ai sensi dello statuto di tale ente previdenziale.
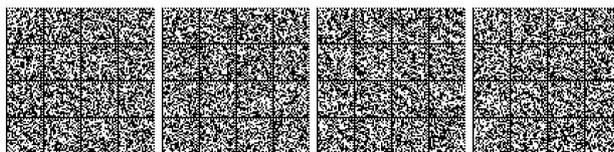
Art. 3.

Esercizio della professione di Chimico e di Fisico

1. Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

2. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo.

3. L'iscritto all'Albo è tenuto al rispetto del codice deontologico, oltre che di tutte le altre disposizioni normative applicabili alle professioni di Chimico e di Fisico.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, la Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici emana il codice deontologico, rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici. Sino all'emanazione di tale codice deontologico resta in vigore quello approvato dal Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Art. 4.

Articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici

1. L'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici coincide con l'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici presenti alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 8, comma 8, terzo periodo della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i Consigli direttivi degli ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, rimangono in carica fino alla fine del proprio mandato.

Art. 5.

Procedimenti disciplinari

1. Fino all'adozione, da parte del Ministero della salute, dei regolamenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, disciplinanti le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, i procedimenti disciplinari sono trattati ed istruiti dai Consigli di Disciplina in carica presso gli Ordini dei chimici alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Nell'ipotesi in cui sia sottoposto a procedimento disciplinare un iscritto al settore Fisica dell'Albo, il Consiglio di disciplina decidente è integrato da un numero di iscritti al settore Fisica dell'Albo, individuati, mediante sorteggio, tra i propri iscritti, dal Consiglio direttivo dell'Ordine dei chimici e dei fisici di appartenenza del soggetto sottoposto a procedimento, tale da garantire la maggioranza di un membro rispetto al numero dei componenti iscritti al settore Chimica dell'Albo.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Albo dell'Ordine dei chimici - sezione A confluisce nell'«Albo degli Ordini dei chimici e dei fisici - sezione A - settore Chimica». I chimici iscritti a tale data conservano i diritti acquisiti, ivi inclusa l'anzianità di iscrizione.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Albo dell'Ordine dei chimici - sezione B confluisce nell'«Albo degli Ordini dei chimici e dei fisici - sezione B - settore Chimica». I Chimici Iunior iscritti a tale data conservano i diritti acquisiti, ivi inclusa l'anzianità di iscrizione.

3. La numerazione degli iscritti all'Albo è unica e progressiva, con preliminare inserimento degli iscritti di cui ai commi 1 e 2 nelle rispettive sezioni.

4. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di chimico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Chimica e alla sezione B - settore Chimica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto e che dimostrino: *a)* di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; *b)* oppure di svolgere o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di chimico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità; *c)* oppure di svolgere da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di Chimico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; *d)* oppure di avere svolto da almeno cinque anni l'attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

5. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di fisico, i Consigli direttivi degli

Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Fisica e alla sezione B - settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al presente decreto e che dimostrino: *a)* di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; *b)* oppure di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità; *c)* oppure di svolgere da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; *d)* oppure di avere svolto da almeno cinque anni l'attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; *e)* oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria.

6. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 svolgono anche le funzioni ed i compiti previsti per la commissione d'Albo.

7. La Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici emana specifiche disposizioni statutarie o regolamentari al fine di disciplinare le modalità operative per l'esecuzione del presente decreto. Le specifiche disposizioni statutarie o regolamentari emanate sono comunicati al Ministero della salute.

8. Fino alla data di entrata in vigore di tutte le norme regolamentari e statutarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, in quanto compatibili.

Art. 7.

Invarianza di oneri

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2018

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n.1423

ALLEGATO

TABELLA A

Titoli di studio che permettono l'iscrizione alla sezione A - settore chimica

Laurea magistrale in una delle seguenti classi:

LM 13 farmacia e farmacia industriale;

LM 54 scienza chimiche;

LM 71 scienze e tecnologie della chimica industriale.

Laurea specialistica in una delle seguenti classi:

Classe 14/S farmacia e farmacia industriale;

Classe 62/S scienze chimiche;

Classe 81/S scienze e tecnologie della chimica industriale.

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:

diploma di laurea in chimica;

diploma di laurea in chimica industriale;

diploma di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica e tecnologia farmaceutiche;

diploma di laurea in farmacia.

TABELLA B

Titoli di studio che permettono l'iscrizione alla sezione B - settore chimica

Laurea in una delle seguenti classi:

L 27 - scienze e tecnologie chimiche;

L 29 - scienze e tecnologie farmaceutiche;

Laurea in una delle classi:

Classe 21 - scienze e tecnologie chimiche;

Classe 24 - scienze e tecnologie farmaceutiche.

TABELLA C

Titoli di studio che permettono l'iscrizione alla sezione A - settore fisica

Laurea magistrale in una delle seguenti classi:

Classe LM 17 - fisica;

Classe LM 58 - scienze dell'universo;

Classe LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria.

Laurea specialistica in una delle seguenti classi:

Classe 20/S - fisica;

Classe 66/S - scienze dell'universo;

Classe 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria.

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:

Diploma di laurea in fisica.

TABELLA D

Titoli di studio che permettono l'iscrizione alla sezione B - settore fisica

Laurea in una delle seguenti classi di:

Classe L30 - scienze e tecnologie fisiche.

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti nella seguente classe:

Classe 25 - scienze e tecnologie fisiche.

18A03879
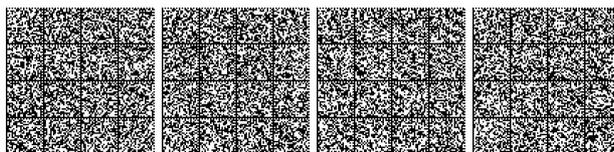
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 aprile 2018.

Individuazione delle linee ferroviarie regionali di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, concernente l'attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione);

Visto l'art. 47, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti;

Considerato che ai fini della suddetta qualificazione occorre definire criteri di carattere trasportistico per ciascuno dei decreti di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che tengano conto delle esigenze:

a) di mobilità dei viaggiatori e delle merci;

b) di ampliamento della connettività della rete ferroviaria;

c) di integrazione con il territorio e le aree metropolitane;

d) di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali;

Ritenuto che a ciascun criterio debba essere attribuito un peso omogeneo pari a un quarto del totale;

Tenuto conto degli obiettivi e delle strategie di cui al documento «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture» allegato al DEF 2017 e in particolare dell'approccio programmatico che mira alla realizzazione di opere utili ai territori e allo sviluppo del paese in termini di competitività;

Ritenuto, in questa fase, di dover prendere in considerazione le linee ferroviarie regionali aventi scartamento ordinario, che offrono una maggiore e più rapida possibilità di integrazione con l'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Valutate le potenzialità delle linee regionali di sviluppare, in una ottica sistemica e sinergica, nuove opportunità di crescita e di offerta a carattere nazionale, sulla base di un'analisi trasportistica che ha preso in considerazione, tra l'altro, la domanda potenziale, le possibilità di sviluppo di nuove relazioni di trasporto dei passeggeri e delle merci, le interconnessioni all'infrastruttura nazionale, le possibilità di utilizzo da parte di servizi AV, l'elettrificazione delle linee, i collegamenti con le Città metropolitane, con i capoluoghi di Regione e di Provincia, i possibili itinerari da/per i porti della rete TEN-T Core, da/per i terminali/interporti e gli aeroporti, i collegamenti diretti a porti, terminali e interporti, le connessioni da/per gli aeroporti;

Ritenuto opportuno emanare un decreto che individui un primo elenco di linee per rilevanza e caratterizzazione rispetto ai suddetti criteri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua, sulla base dei criteri indicati nelle premesse, il primo elenco di linee ferroviarie regionali che, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, assumono rilevanza per la rete ferroviaria nazionale e che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee.

2. Le linee ferroviarie regionali di cui al comma 1 sono individuate nell'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 aprile 2018

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2018

Ufficio atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Registro n. 1, Foglio n. 1201
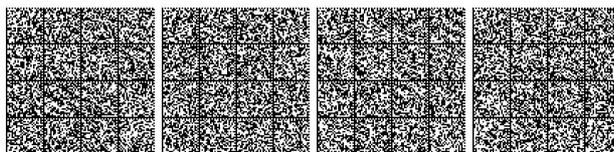
ALLEGATO *A*

Linee Ferroviarie	Gestore Infrastrut-turale	Impresa ferroviaria	Regione
Milano-Saronno	Ferrovie-nord	Trenord	Lombardia
Busto Arsizio-Malpensa Aeroporto	Ferrovie-nord	Trenord	Lombardia
Novara-Seregno	Ferrovie-nord	Trenord	Lombardia
Milano-Asso	Ferrovie-nord	Trenord	Lombardia
Torino-Ceres	Gruppo Torinese Trasporti	Gruppo Torinese Trasporti	Piemonte
Saronno-Laveno	Ferrovie-nord	Trenord	Piemonte
Ferrovia-Canavesana	Gruppo Torinese Trasporti	Gruppo Torinese Trasporti	Piemonte
Suzzara-Ferrara	Ferrovie Emilia Romagna	Trasporto Passeggeri Emilia Romagna	Emilia Romagna
Parma-Suzzara	Ferrovie Emilia Romagna	Trasporto Passeggeri Emilia Romagna	Emilia Romagna
Bologna-Portomaggiore	Ferrovie Emilia Romagna	Trasporto Passeggeri Emilia Romagna	Emilia Romagna
Reggio Emilia-Guastalla	Ferrovie Emilia Romagna	Trasporto Passeggeri Emilia Romagna	Emilia Romagna
Reggio Emilia-Sassuolo	Ferrovie Emilia Romagna	Trasporto Passeggeri Emilia Romagna	Emilia Romagna
Casalecchio-Vignola	Ferrovie Emilia Romagna	Trasporto Passeggeri Emilia Romagna	Emilia Romagna
Adria-Mestre	Sistemi Territoriali	Sistemi Territoriali	Veneto
Perugia-Terni	Umbria Mobilità	Busitalia Sita Nord	Umbria
Bari-Taranto	Ferrovie del Sud Est Srl	Ferrovie del Sud Est Srl	Puglia
Bari-Barletta	Ferrotramviaria	Ferrotramviaria	Puglia
Roma-Lido	ATAC	ATAC	Lazio
Roma-Civitacastellana-Viterbo	ATAC	ATAC	Lazio
Benevento-Cancello	Ente Autonomo Volturno	Ente Autonomo Volturno	Campania

18A03881

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 maggio 2018.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova. (Ordinanza n. 519).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 2, comma 5, lettera *c)* e l'art. 25;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova;

Vista la nota del 26 febbraio 2018 con cui la Regione Veneto ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Programma degli interventi con i relativi piani economico-finanziari;

Vista la nota prot. n. 4363/STA del 1° marzo 2018 della Direzione generale della salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui si sottolinea la necessità di garantire la copertura degli investimenti relativi agli interventi non finanziati con contributo pubblico entro la prima revisione tariffaria e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, anche in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dallo stato di emergenza in rassegna;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi da effettuare ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *a)*, *b)* e *d)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi emergenziali

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dott. Nicola Dell'Acqua, direttore generale dell'Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, è nominato commissario delegato.
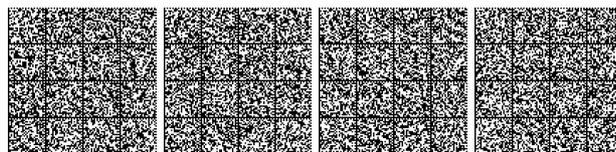
2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della Direzione protezione civile e Polizia locale nonché di altre direzioni, uffici e strutture della Regione Veneto, della Veneto Acque S.p.A., dei Consigli di bacino per il servizio idrico integrato, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica e delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche in qualità di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il Piano degli interventi emergenziali.

4. Il suddetto Piano degli interventi emergenziali, riferito agli interventi di cui all'art. 1 della delibera del 21 marzo 2018, deve contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento - individuato secondo le tipologie di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 - con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo distinte per annualità. Il Piano degli interventi emergenziali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene sottoposto all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile.

5. Gli interventi di cui al citato Piano sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

6. Il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

Interventi emergenziali

1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza nel limite complessivo di euro 56.800.000 si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, quanto ad euro 10.778.217 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7648, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e quanto ad euro 46.021.783 a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2018, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il rifacimento della rete idrica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, allegato 1, lettera *b)* «Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» con il quale è stato ripartito il Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pure allocate sul capitolo 7648, piano di gestione 2, dello stato di previsione del medesimo Ministero.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 1 della presente ordinanza si autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale, da intestare al commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, su cui saranno trasferite le risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato.

Art. 3.

Relazione del commissario delegato

Il commissario delegato trasmette, con cadenza semestrale, al Dipartimento della protezione civile, alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione in merito allo stato di avanzamento delle azioni adottate nella fase emergenziale, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui all'art. 1 della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49.

2. Per l'espletamento delle attività previste dall'art. 1 della presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

3. Nell'espletamento dei propri compiti il commissario delegato ed i soggetti attuatori possono esercitare i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

Art. 5.

Interventi prioritari non emergenziali e adempimenti rispetto al Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017.

1. I Piani economico finanziari e tariffari allegati al Programma degli interventi prioritari non emergenziali presentato dalla Regione Veneto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare devono garantire la copertura della quota degli investimenti non finanziati con contributo pubblico, secondo quanto previsto dalla regolazione varata dall'ARERA, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che li approva nell'ambito delle funzioni ad essa spettanti.

2. Ai sensi dell'art. 2 della delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, al fine di rendere coerente la programmazione degli interventi emergenziali di cui alla presente ordinanza e degli interventi prioritari non emergenziali con il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, la Regione Veneto, anche per il tramite del commissario delegato, individua a livello programmatico gli interventi a carattere infrastrutturale, con separata evidenza di quelli emergenziali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la parte relativa al Servizio idrico integrato, sentita, per la sezione acquedotti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la parte relativa agli invasi e alle adduzioni e alle derivazioni prioritarie. Il piano complessivo degli interventi, così definito, viene trasmesso agli enti suddetti competenti.

3. Il citato programma di interventi complessivo, previa valutazione dei Dicasteri e dell'Autorità di cui al comma 2, costituisce uno stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A03866

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 maggio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro 0,9% Baxter», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 800/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successiva modificazione e integrazione;

Vista la determinazione con la quale la società Baxter S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SODIO CLORURO 0,9% BAXTER;

Vista la domanda con la quale la società Baxter S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC n. 035715073;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 14-15-16 marzo 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Sodio Cloruro 0,9% Baxter» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«soluzione per infusione» 75 sacche viaflo da 50 ml - A.I.C. n. 035715073 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
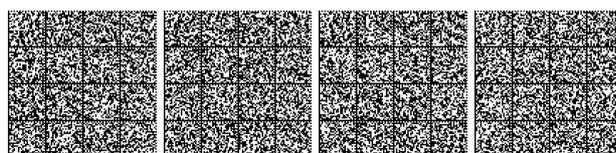
Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio Cloruro 0,9% Baxter» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A03883

DETERMINA 21 maggio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tavor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 801/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai

sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successiva modificazione e integrazione;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successiva modificazione e integrazione;

Vista la determinazione con la quale la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TAVOR;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successiva modificazione e integrazione;

Vista la domanda con la quale la società Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 043990035, 043990047;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 14-15-16 marzo 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Tavor» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«2,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043990035 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C;

«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043990047 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tavor» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A03884
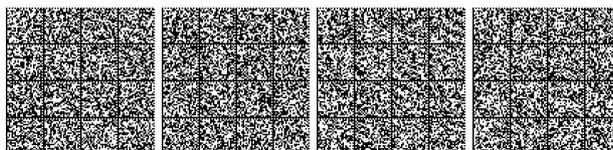
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Krka»

Estratto determina n. 798/2018 del 21 maggio 2018

Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d. Novo mesto - Šmarješka cesta, 6 - 8501 Novo mesto, Slovenia.

Confezione:

«100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039473362 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Principio attivo: losartan e idroclorotiazide.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Losartan e Idroclorotiazide Krka» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03870

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valganciclovir Accord»

Estratto determina n. 799/2018 del 21 maggio 2018

Medicinale: VALGANCICLOVIR ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road - North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito.

Confezioni:

«450 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044086039 (in base 10);

«450 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044086041 (in base 10);

«450 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044086054 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Principio attivo: valganciclovir cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Valganciclovir Accord» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03871

Rettifica dell'estratto della determina n. 594/2018 del 10 aprile 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Teva».

Estratto determina n. 797/2018 del 21 maggio 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 594 del 10 aprile 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA TEVA, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 2018 Serie generale n. 96:

dove è scritto:

Teva Italia S.r.l. - viale del Mulino n. 01 - Centro direzionale Milano fiori Nord - Palazzo U 10 - 20090 Assago (MI).

leggasi:

Teva Italia S.r.l. - piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03885

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex area di sedime del rio Pozzale o Pozzino nel comune di Calcinaia.

Con decreto n. 153 del 3 aprile 2018, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2018 foglio n. 1-912, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex area di sedime del rio Pozzale o Pozzino nel Comune di Calcinaia (PI), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 19, p.lla 29.

18A03882

MINISTERO DELL'INTERNO

Calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2019

L'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2019:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato):

venerdì 19 aprile	Vigilia di Pesach (Pasqua);
sabato 20 e domenica 21 aprile	Pesach (Pasqua);
venerdì 26 e sabato 27 aprile	Pesach (Pasqua);
domenica 9 e lunedì 10 giugno	Shavuoth (Pentecoste);
domenica 11 agosto	Digiuno del 9 di Av;
lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre	Rosh Hashanà (Capodanno);
martedì 8 e mercoledì 9 ottobre	Vigilia Kippur (Digiuno di espiazione);
lunedì 14 e martedì 15 ottobre	Sukkot (Festa delle Capanne);
domenica 20 ottobre e lunedì 21 ottobre	Sukkot (Festa delle Capanne);
martedì 22 ottobre	Simchàt Torà (Festa della Legge).

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) religioni e Stato.

18A03869

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Niscemi, ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 17 maggio 2018, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Niscemi.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it

18A03880

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi dedicato al settore «Uffici».

In data 23 maggio 2018 è stato emanato il decreto n. 61 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che recepisce, in attuazione dell'art. 29, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, lo strumento di supporto per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OIRA, rivolto alle micro, piccole e medie imprese e dedicato specificamente al settore «Uffici».

Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

18A03867
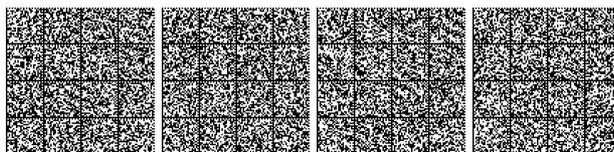
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 21 novembre 2017, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti di sofferenza (GACS) di cui al Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2017).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario, che a pag. 1, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS) di cui al Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.».

Inoltre, nell'Allegato, PANIERI CDS, al punto 1), laddove è scritto: «Intesa Sanpaolo Enel S.p.a.;», leggasi correttamente: «Intesa Sanpaolo;». Al medesimo punto 1), tra la terza e la quarta riga si intenda inserita la seguente: «Enel S.p.a.;».

18A03965

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-128) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
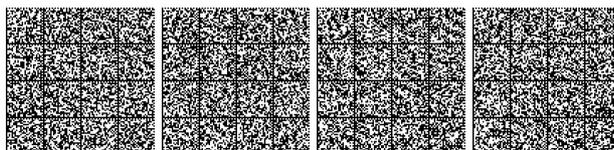
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100180605

€ 1,00